



CENTRO DI MEDIAZIONE E ARBITRATO

REGOLAMENTO

PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

DIPENDENTE E PER IL CONFERIMENTO DI

INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI

ARTICOLO 1 FINALITÀ

1. L'Associazione Curia Mercatorum, (di seguito denominata Associazione), in quanto ente a partecipazione pubblica, adotta il presente Regolamento, che recepisce i principi stabiliti dal comma 3 dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei limiti previsti dal comma 1 dell'art. 46 del D.L. 112/2008.

ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI

1. L'Associazione, nello svolgimento delle procedure di reclutamento, garantisce il rispetto dei seguenti principi:
 - a) celerità ed economicità di espletamento della selezione e della modalità di svolgimento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati;
 - b) non discriminazione e rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
 - c) trasparenza, intesa come possibilità per chiunque di conoscere modalità e criteri di partecipazione e valutazione, nonché gli esiti finali;
 - d) pubblicità, attraverso la divulgazione, sui siti web e mediante idonei mezzi di diffusione, delle notizie circa le occasioni di lavoro disponibili;
 - e) imparzialità, attraverso l'individuazione di criteri oggettivi di verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.
2. In considerazione della definizione delle attività esercitate dall'Associazione secondo quanto previsto nel rispettivo Statuto, le assunzioni di personale sono, di regola, connesse alle esigenze di attivazione o ampliamento dei servizi svolti.

ARTICOLO 3 AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Il presente Regolamento definisce le procedure per l'assunzione di personale dipendente con contratti a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, o per personale da assumere con contratto di somministrazione, in relazione alle esigenze aziendali e ai profili professionali richiesti, nel rispetto delle prescrizioni di legge, delle direttive regionali in materia e del *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi*, applicato dall'Associazione.
2. Il presente Regolamento non si applica alle assunzioni obbligatorie, disciplinate da leggi speciali, né ai casi di necessaria attuazione di diritti di precedenza previsti da leggi speciali o contratti collettivi.
3. Il presente Regolamento definisce anche apposite procedure per il conferimento di incarichi individuali esercitati in forma continuativa con contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa e di lavoro a progetto.
4. Il presente Regolamento non si applica agli incarichi di mediatori ed arbitri, nelle procedure di mediazione ed arbitrato, in quanto definiti negli appositi regolamenti di procedura.

SEZIONE I: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

ARTICOLO 4 FABBISOGNO

1. L'Associazione, una volta determinato il fabbisogno di risorse umane, ha facoltà, in relazione alle disponibilità finanziarie e alla necessità di reperire specifiche professionalità, di soddisfare le proprie esigenze attivando le procedure di selezione.

ARTICOLO 5 AVVISO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO

1. Ogni volta in cui si ravvisa la necessità di reclutare personale con contratto a tempo determinato e indeterminato, l'Associazione istituirà una Commissione esaminatrice composta da n. 3 membri: il Direttore, un funzionario interno e un esperto anche esterno all'azienda. Non potranno far parte della Commissione i membri degli organi dell'Associazione di nomina assembleare, coloro i quali ricoprono cariche politiche o siano rappresentanti sindacali o di associazioni professionali e di categoria. La Commissione avvierà le procedure di selezione sulla base delle seguenti informazioni:
 - l'indicazione della posizione o delle posizioni da ricoprire, il relativo inquadramento contrattuale, le condizioni di lavoro, comprensive del periodo di prova e della sede di lavoro;
 - la tipologia contrattuale richiesta, i requisiti generali, professionali, l'esperienza per l'ammissione alla selezione e i titoli di studio e/o preferenziali richiesti per la copertura della posizione.
2. Sulla base dei suddetti dati, la Commissione esaminatrice provvederà, senza indugio, ad avviare la procedura, predisponendo e rendendo pubblico l'avviso di reclutamento, sul sito internet dell'Associazione, almeno 10 giorni prima dell'espletamento delle prove selettive.

ARTICOLO 6 PROCEDURA SELETTIVA

1. La Commissione esaminatrice opererà secondo i principi generali e le modalità stabilite nel presente Regolamento.
2. La procedura di valutazione prevede l'esame del curriculum di ciascun candidato e, per i soggetti ritenuti potenzialmente idonei, un colloquio individuale finalizzato alla verifica del possesso della professionalità, delle capacità, delle conoscenze e delle attitudini richieste per la posizione lavorativa da ricoprire.

Al termine della selezione, la Commissione selezionatrice provvederà a stilare una graduatoria dei candidati risultati idonei, i quali saranno successivamente convocati, nell'ordine e nel numero dei posti banditi, per la stipula del contratto di assunzione.
3. La Commissione esaminatrice, inoltre, redigerà una graduatoria degli esiti conseguiti nelle procedure di selezione espletate, che sarà pubblicata nel sito internet dell'Associazione e in altri mezzi di pubblicità idonei.
4. E' conferita al Direttore la rappresentanza legale dell'Associazione per la gestione giuridica ed economica del personale dipendente.

SEZIONE II: CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

ARTICOLO 7 PRINCIPI – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Associazione utilizza in via generale le risorse tecnico-professionali interne.
2. L'affidamento di incarichi professionali esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, è finalizzato ad acquisire dall'esterno contributi professionali di alta qualificazione.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, esercitati in forma continuativa sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 e segg. del codice civile.

Si applicano inoltre agli incarichi individuali di lavoro esercitati in forma coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto.
4. Il presente Regolamento non si applica agli incarichi inerenti agli appalti di lavori, di servizi tecnici e forniture materiali disciplinati dal D. Lgs. n. 163 del 2006, ovvero altri settori e materie, in relazione ai quali vige apposita disciplina. Non si applica altresì alle collaborazioni di natura meramente occasionale e alle prestazioni professionali connesse a peculiari esigenze che insorgano nella realizzazione dei servizi offerti dall'Associazione (gestione di particolari procedure adr, speciali

missioni e iniziative promozionali e formative, ecc.): assistenti, traduttori, interpreti e similari, servizi di organizzazione e assistenza per attività da realizzare fuori sede.

Parimenti non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio, in considerazione della natura strettamente fiduciaria dell'incarico.

ARTICOLO 8 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI

1. L'Associazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo o di natura coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in presenza dei seguenti presupposti:
 - a. inesistenza, all'interno dell'organizzazione della struttura, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico;
 - b. esigenze temporanee o eccezionali che rendano impossibile far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, da accertare e motivare esaurientemente in relazione ai programmi approvati dall'Associazione;
 - c. correlazione tra l'oggetto dell'incarico e le competenze attribuite all'Associazione, nonché rispondenza a obiettivi e progetti specifici, nel rispetto dei programmi approvati e del *budget* di spesa.
2. Si prescinde dalla specializzazione universitaria nelle ipotesi previste dalla legge e segnatamente per i professionisti iscritti in ordini o albi e per i soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o tecnologici, delle specializzazioni linguistiche e informatiche. Resta ferma in ogni caso la necessità di accertare la maturata e comprovata esperienza nel settore mediante presentazione di idoneo curriculum.

ARTICOLO 9 ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PER LA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE ESTERNE

1. Nella predisposizione della programmazione viene effettuata una prima verifica sulla impossibilità per l'Associazione di svolgere al suo interno l'attività prevista e sulla improcrastinabilità della stessa.
2. L'inesistenza della professionalità occorrente si intende accertata qualora tale professionalità non sia presente nell'organico. Dell'accertamento si dà atto nella determinazione d'incarico.

ARTICOLO 10 SELEZIONE DEGLI ESPERTI

1. L'Associazione promuove la ricerca della migliore qualificazione specifica rispetto all'incarico da affidare, applicando i principi di efficienza, efficacia ed economicità ed attuando procedure comparative che consentano di selezionare il migliore soggetto disponibile.

ARTICOLO 11 PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA O DI LAVORO A PROGETTO

1. Per l'affidamento di incarichi di co.co.co. o di lavoro a progetto, l'Associazione procederà alla selezione con le modalità di cui all'art. 5.

ARTICOLO 12 FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

1. L'Associazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
 - a. dell'oggetto dell'incarico con indicazione degli obiettivi da raggiungere e delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
 - b. della durata, commisurata all'entità del progetto;

- c. del luogo;
 - d. del compenso della collaborazione e delle modalità di corresponsione;
 - e. del Responsabile della Direzione/Area con il quale l'incaricato dovrà correlarsi.
3. E' attribuita al Direttore la rappresentanza legale dell'Associazione per la gestione giuridica ed economica degli incarichi.

ARTICOLO 13 VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il Responsabile della Direzione/Area con cui l'incaricato dovrà correlarsi verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Detto Responsabile accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati non siano conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il menzionato Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può proporre all'Associazione la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14 DOCENZE ED ELENCHI DI PROFESSIONISTI PER ATTIVITÀ FORMATIVE

1. In relazione alle peculiarità dell'attività didattica, in particolare laddove la stessa rivesta un preminente contenuto teorico-pratico, tale da qualificare la capacità del formatore o dell'ente di formazione con preminente riferimento all'esperienza e all'abilità pratica dei docenti, possono essere attribuiti incarichi di natura professionale prescindendo dalla specializzazione universitaria per periodi limitati e comunque non eccedenti la durata dei corsi, tenendo conto delle specificità fornite dalle professionalità richieste.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 15 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione.
2. Il presente atto ha natura sperimentale, l'Associazione si riserva di apportare eventuali integrazioni o modifiche dopo l'iniziale fase di sperimentazione.